

La questione morale

dopo le risultanze dell'istruttoria De Bono

— presso l'Alta Corte di Giustizia —

Documento pubblicato a cura
delle Opposizioni secessioniste

ROMA

Stabilimento tipografico

Via Mario de' Fiori, 104

Il Comitato parlamentare delle Opposizioni secessioniste, presenti gli onn. Amendola, Baldesi, Chiesa, Colonna di Cesarò, De Gasperi, Facchinetti, Gronchi, Guarino Amella, Lussu, Mastino, Modigliani, Molè, Nobili, Persico, Tupini, Turati e Vella in rappresentanza di tutti i gruppi aderenti, ha approvato e licenziato per la pubblicazione il documento intorno alle risultanze dell'istruttoria De Bono che qui si riproduce, e che, preparato dalla Giunta Esecutiva, fu preventivamente sottoposto all'approvazione dei singoli gruppi.

Il documento sarà direttamente inviato, a cura del Comitato medesimo, a tutti i Senatori ed a tutti i Deputati.

Roma, 13 luglio 1925.

Il 3 gennaio di quest'anno il Presidente del Consiglio lanciava una sfida ai Deputati della Opposizione secessionista invitandoli a formulare contro di lui, in base all'art. 47 dello Statuto, un preciso atto d'accusa. L'Opposizione secessionista non era nell'aula, e poche ore dopo la Camera prese le vacanze. Ma l'Opposizione sfidata con tanta baldanza non poteva tacere; ed infatti l'8 gennaio — trascorsi i pochi giorni strettamente necessari a redigere una meditata risposta — comunicò al Paese il suo pensiero, in un documento che non ha ancora perduto oggi, dopo sì lungo e sì eccezionale periodo di nostra vita interna, il suo carattere di attualità, e del quale giova rievocare, in questo momento, la parte centrale.

Si leggeva nel documento:

« Il Paese intuisce, il Paese ha capito che il Governo, incalzato dalla questione morale, fa uno sforzo supremo per sfuggire al verdetto della pubblica opinione, sbarrando la via a chi ricerca e vuole la giustizia.

« Di fronte a questo tentativo, qual valore può avere la così detta sfida del Presidente del Consiglio, il quale vorrebbe appellarsi — attraverso la procedura dell'art. 47 dello Statuto — al giudizio della superstita maggioranza, creatura sua, alla quale egli ha già prudentemente ricordato una responsabilità comune e della quale ha saggiato, nel caso Giunta, la sensibilità morale?

« Quando egli stesso in piena Camera, e fra gli applausi dei suoi ha preso sopra di sé ogni responsabilità « politica, storica e morale » di quanto è avvenuto, non si tratta più di formulare un'accusa né di dare un voto politico; resta solo aperta, ed in modo sempre più temibile per gli indiziati, la questione delle singole responsabilità giudiziarie.

« Le stesse tardive, condizionate, ma eloquenti ammissioni del Presidente del Consiglio, confermano quanto era già acquisito alla pubblica discussione. I delitti fiorirono sul terreno e nel clima storico

« necessariamente determinati da un Governo che all'illegalismo ed alla violenza deve la sua ascesa e la sua permanenza al potere; e la loro preparazione risale alle minacce che la stampa fascista avveniva contro gli uomini colpiti poi dai sicari.

« L'associazione di malfattori che fu lo strumento di violenza e di morte nei delitti che più sono oggi in discussione, era annidata bene in alto, presso lo stesso Governo, ed erano fra coloro che dividevano il quotidiano « pane salato del potere » e fra i grandi elettori della maggioranza parlamentare.

« Nè vale, a respingere la trista vicinanza, asserire che i delitti furono « troppo stupidi ». In verità questo può sempre dirsi dei delitti che sono stati scoperti: anzi di tutti i delitti, poichè, in loro provvidenziale natura, per breve ora essi giovano a chi li ordì.

« Con sdegno ed umiliazione il Paese ha letto i documenti fascisti dei quali alcuni sono confessioni preconstituite di una volontà, di un metodo, di un'organizzazione di crimini al servizio del Governo e del suo Partito; altri invece sono innegabili chiamate da complici a complici. La polemica sul valore morale dei loro autori, sui motivi che possono averli determinati, è una questione di moralità interna del fascismo, che non riguarda gli oppositori. Quei documenti hanno un loro intrinseco valore, e lo ha ben confermato il governo, quando, con la soppressione di fatto della stampa oppositrice, ha voluto interromperne la serie.

« Nessuna abilità polemica può cancellare queste confessioni dalla storia del regime fascista e pur troppo dalla storia d'Italia; nessuna giustificazione può infirmare il fatto che tutti questi elementi, in aggiunta alle contestazioni e alle preclusioni generali, sono un indizio univoco di impunitività. Nessun dubbio che lo stesso capo del Governo, se fosse un privato cittadino in libero paese, dovrebbe provvedere alla propria difesa; e

« che assai male egli vi provvede finchè resta in condizioni di così grande privilegio di fronte alla Giustizia ».

« Poichè il Presidente del Consiglio « sfida » gli oppositori, sia detto ancora una volta: che fra essere il custode delle leggi di un paese ed essere indiziato di averle straziate vi è una incompatibilità assoluta ed insuperabile.

« Questa verità balza ormai irrefrenabile dalla coscienza morale della Nazione ed agisce nella vita politica con l'impulso di una forza elementare. « La battaglia sulla questione morale è ben vinta ed invano il governo tenta di trasformarla in una battaglia di forza materiale. La violenza può colpire uomini e partiti, può soffocare la stampa, ma non soffocherà mai le aspirazioni di un popolo civile ».

* * *

Sei mesi sono trascorsi dal giorno in cui queste parole, in verità memorande, venivano indirizzate al popolo italiano, ed il plumbeo silenzio creato dal Governo, grazie alla manomissione sistematica di tutte le libertà statutarie, può dirsi abbia dato maggior risalto al formidabile atto di accusa che esse contenevano. Quell'atto d'accusa fu solennemente pronunciato dinanzi al Paese sol perchè non era possibile pronunziarlo al cospetto di una maggioranza parlamentare, cui non poteva riconoscersi la qualità di giudice, mentre essa era troppo visibilmente agli ordini di chi era parte in causa. Ma oggi le risultanze giudiziarie dell'istruttoria, svoltasi presso l'Alta Corte di Giustizia in confronto al Senatore De Bono, ci stanno dinanzi e confermano in modo impressionante quanto già documenti fascisti, pubblicati dalla stampa, avevano reso noto al Paese, intorno alla triste trama di violenze, di illegalismi e di delitti che ha accompagnato il « regime » fascista, ed intorno alle responsabilità personali che essa chiaramente denunciò. Non solo: ma accanto alla sentenza della Commissione di istruzione, stanno i volumi degli atti istruttori dai quali emergono elementi che aggravano notevolmente le risultanze consacrate nella sentenza medesima, e che permettono di ripetere, con assai maggior sicurezza, quanto già, nel documento dell'8 gennaio, i Deputati secessionisti dichiaravano in confronto del Presidente del Consiglio: « fra essere il custode delle leggi di un paese, ed essere indiziato di averle straziate vi è una incompatibilità assoluta ed insuperabile ».

Oggi, adunque, l'atto d'accusa dell'8 gennaio può e deve essere confermato; e l'Opposizione secessionista dichiara di assumerne piena ed intera la responsabilità, pur deplorando che l'esistenza di una situazione, la quale è completamente al di fuori di ogni garanzia statutaria e legale, renda materialmente impossibile e moralmente contraddittorio, di

svolgere tale accusa secondo la procedura prevista da quella costituzione, che oggi è completamente un ricordo.

Mentre le Parti Civili costituite davanti all'Alta Corte contro il Senatore De Bono hanno formulato precise ed esplicite riserve, l'imputato ha accettato la decisione.

E' dunque lecito assumere, come primo dato di fatto, che il direttore Generale della P. S. è stato assolto per insufficienza di prove dall'addebito di partecipazione all'aggressione contro il Deputato Amendola, dall'addebito di favoreggiamento nel delitto contro il Deputato Matteotti, dall'addebito di favoreggiamento nell'aggressione contro il Deputato Misuri e dall'addebito di aver rilasciato un passaporto falso ad Amerigo Dumini. E si può bene aggiungere che i delitti contro i tre Deputati furono commessi a causa ed in odio dell'esercizio del mandato Parlamentare.

Dopo di che il Senatore De Bono è stato promosso Governatore della Tripolitania.

Ma la decisione dell'Alta Corte non è tutta in quelle pur gravissime formule terminali. E se gli episodi finanziari consacrati come veri nella sentenza (deviamento di somme spettanti al pubblico Erario per scopi formalmente e sostanzialmente di partito... anche se rivoluzionario!) possono essere trascurati qui: non si può non fermarsi su quanto attiene ai delitti organizzati contro Deputati, ed alla connessa attività criminosa di uomini e organi di Governo, di fronte ai quali l'imputato nella procedura senatoria passa senz'altro in seconda linea.

Dal denunciante si era fatto addebito al Senatore De Bono di aver « fatto parte di una associazione a delinquere conosciuta sotto il nome di ceka, alla quale sono imputati numerosi delitti in danno di persone ». La sentenza assolve il De Bono dall'addebitata partecipazione, ma non nega l'esistenza della « ceka ».

La sentenza assolve il De Bono dall'addebito di partecipazione all'aggressione del Deputato Amendola, per insufficienza di prove, perchè, dopo avere escluso fatti che qui saranno riesaminati, ritiene: che fu soppressa la vigilanza intorno al Deputato da aggredire, proprio « nei giorni immediatamente precedenti l'aggressione »; e perchè « molti han veduto l'automobile che lentamente seguiva gli aggressori che dopo l'aggressione rapidamente raccolse, a gran corsa dirigendosi verso la Caserma della M. N. V. a Magnanapoli, ove entrò COME IN LUOGO DI SICUREZZA il conduttore Zaccagnini... Nella caserma egli parlò col console Candelori che ne riferì a De Bono senza che alcuna conseguenza se ne vedesse, nè a riguardo dello Zaccagnini stesso, nè in generale per stimolare la P. S. ».

Tanto che la sentenza deve dire che di fronte a questo altissimo funzionario di Governo, anche « per

molte voci concorrenti e testimonianze di parti diverse » *l'incertezza si aggrava.*

Non era ancor deputato il sig. Cesare Forni quando — per impedirgli la propaganda elettorale — fu aggredito a Milano nel modo brutale e proditorio che tutti conoscono. Ed il sen. De Bono fu investito dall'addebito di aver sottratto all'arresto gli autori del delitto e di aver partecipato al sequestro arbitrario di documenti relativi ai precedenti del delitto ed in possesso di un avvocato torinese. E da questo addebito il De Bono fu proscioltosi... in omaggio ad una cosa giudicata che non esisteva! Ma pur fermandosi di fronte a tale supposta barriera procedurale, la sentenza ha voluto stabilire: che gli autori del sequestro criminoso lo poterono commettere *mostrando le lettere di cui li aveva muniti De Bono, e che Dumini e Volpi autori dell'aggressione furono rilasciati liberi in « esecuzione di ricevuti ordini superiori ».*

Quando l'on. Misuri fu selvaggiamente bastonato per un discorso pronunciato poche ore prima alla Camera, gli autori materiali dell'aggressione furono subito identificati. Il principale, taj Bonaccorsi, Seniore della Milizia, ha poi anche confessato. Ed anche per favoreggiamento a vantaggio di costui il Senatore De Bono fu denunciato. La sentenza lo proscioglie per insufficienza di prove, ma gli addebita di aver fatto andare agli arresti il Bonaccorsi, nella fortezza di Osoppo il 5 giugno, dopo che la giustizia ne aveva chiesta la consegna il 1. giugno; e di aver consentito che il Bonaccorsi si allontanasse poi da Osoppo, *senza che l'ordine degli arresti fosse stato revocato: così che il Bonaccorsi « ha potuto non solo sottrarsi all'arresto comune, ma ridurre anche ad una mera parvenza quello che si disse di dargli come appartenente alla Milizia ».*

Per il più tragico dei delitti perpetrati contro Deputati, per l'assassinio di Giacomo Matteotti, la sentenza dell'Alta Corte libera il De Bono dalla responsabilità dell'esecuzione e ne confina gli addebiti al campo delle basse opere di favoreggiamento: dal quale lo proscioglie per insufficienza di prove, pur dichiarando:

1. Che il De Bono ha indebitamente manomesso valigia e borsa del Dumini costituenti corpi di reato, e già affidati ad un funzionario di polizia giudiziaria per la doverosa consegna al magistrato inquirente;

2. Che il De Bono ha sottratto un plico di carte del Dumini, rinvenuto, dopo l'arresto, all'Ufficio Stampa del Viminale.

On-le ben può affermarsi che anche secondo la sentenza dell'Alta Corte debbono considerarsi accertati fatti che i giudici non ritennero sufficienti per l'incriminazione del denunciato, ma dai quali risultano dimostrati: sia la esistenza di una associazione a delinquere, a servizio del movimento politico dominante, sia il costante intervento, positivo o negativo

a seconda dei casi, di uno dei più alti organi di governo, per intralciare, o quanto meno non favorire, il corso della giustizia contro chi aggrediva, feriva, assassinava: gli avversari del regime.

Motivando il non luogo a procedere per l'appartenenza del De Bono all'associazione a delinquere, la sentenza dell'Alta Corte osserva:

« Una prova che il De Bono appartenesse a delittuosa associazione si è denunciata nel fatto che nulla egli faceva per rendere sollecita ed efficace l'azione della P. S. quando avvenivano reati che con quella dovevano indirettamente collegarsi. *Posto pur come vero il fatto, non può con certezza dedursene la prova anzidetta, poichè l'impotenza della P. S. ad impedire reati ed a scoprirne gli autori può ben dipendere da altre ragioni che non siano quelle volontarie e colpevoli che si attribuiscono a chi ne sta a capo. E se pur queste si volessero ammettere, basterebbe a spiegarle l'interesse del partito ecc. ecc. ».*

La discolta del singolo è dunque solo possibile a patto dell'accusa al regime. Ecco la conclusione che — insieme ad altre anche più gravi — apparirà evidentissima, sol che si mettano in rilievo altri elementi di prova. Questi elementi sono negli atti dell'Istruttoria: e se la sentenza dell'Alta Corte li ha dovuti forse trascurare, per non esorbitare dai precisi confini del giudizio da pronunziare sull'opera di un singolo individuo, essi possono essere utilizzati legittimamente da chi ha diritto e dovere di accertare e proclamare tutte le responsabilità.

Per l'aggressione Forni basterà ricordare che ne fu incolpato come organizzatore — e non se ne difende — lo stesso Cesare Rossi, e che vi è domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. Giunta (Segretario del P. N. F. all'epoca del fatto). Questa domanda non ha avuto corso. Il procuratore del Re che la formulò è stato punito: forse perchè non aveva esitato a riferire nella stessa domanda di autorizzazione a procedere, che Cesare Rossi — mentre confessava la parte avuta da lui stesso nell'organizzazione del delitto — aveva narrato di essersi occupato della cosa « dopo un breve colloquio avuto con S. E. il Presidente del Consiglio il quale avrebbe espresso la sua volontà che il Partito impedisse la penetrazione del dissidentismo di Forni soprattutto a Milano » (Atti Parlamentari: XXVIII Legislatura N. 274). Ed il Forni fu aggredito proprio mentre arrivava a Milano.

Ma l'Alta Corte si è fermata — come di fronte ad un giudicato insuperabile — davanti al puro e semplice decreto di « archiviazione » emesso dal Giudice Istruttore di Torino a termini dell'art. 179 Cod. Proc. Pen.: decreto che non vietava all'Alta Corte di riaprire e proseguire le indagini.

E pure l'aggressione contro Forni aveva avuto per esecutori Dumini e Volpi: indiziati ambedue per l'assassinio Matteotti; già rinviato a giudizio

il prim., per le violenze ad un quarto Deputato, l'on. Mazzolani, e più che sufficientemente investito dalle prove dell'aggressione contro l'on. Misuri coperta provvidenzialmente da amnistia.

E dell'aggressione contro l'on. Misuri non può tacersi che essa era stata illustrata — in tutta la sua gravità — dalla stessa vittima, in pubblicazioni a tutti note.

Quando si tratta dell'aggressione contro l'onorevole Amendola la sentenza dell'Alta Corte svaluta la confessione scritta di quel Ludovico Perrone, Capo Manipolo della Milizia (che fu l'esecutore dell'aggressione) rilevando che non si è potuto rintracciare il Perrone, e che lo stesso on. Amendola (aggredito alle spalle!) non ha riconosciuto in una fotografia mostratagli, i lineamenti del Perrone. E poiché il maggiore Vagliasindi aveva avuto parte nella produzione della confessione scritta dal Perrone, e di un altro documento di conferma (lettera Narbona), la sentenza afferma che il Vagliasindi sarebbe stato in possesso, anche lui, di semplici copie di quei documenti e che « nulla egli avrebbe potuto dire sulla verità del loro contenuto ».

Orbene: ecco quanto ha depresso il Vagliasindi (per rogatoria, davanti il Presidente della Corte di Appello di Milano: Vol. I Foglio 147): « I documenti dei quali si fa cenno nella richiesta ora letta mi furono già sequestrati a me nella perquisizione avvenuta nel mio domicilio in Gardone Riviera nella notte dal 30 al 31 dicembre 1924. . . . »

Confermo, come già ebbi a confermare anche al Questore di Brescia, l'autenticità e la verità del contenuto dei documenti stessi, assumendone piena ed assoluta responsabilità. Questi documenti sono copie scritte e copiate di mio pugno dai documenti originali che mi riservo di produrre quando avrò la precisa sensazione che la giustizia avrà il suo corso regolare, e che contro di me saranno eliminate le rappresaglie alle quali sono soggetto da lungo tempo esclusivamente per i sopracitati motivi ecc. ».

E più oltre — dopo aver rinnovato l'offerta degli originali — il Vagliasindi continuava: « quanto ai fatti di cui si parla nelle lettere, io, non avendo avuto parte diretta in questi, sono al corrente dei fatti attraverso le lettere ed alle conferme che ne ebbi in colloqui avuti con coloro che mi mandarono le lettere stesse ».

Ma la Commissione Istruttoria non ordinò mai al Vagliasindi di produrre i documenti originali, nonostante che questi avesse terminata la sua deposizione così: « Mi permetto infine di far presente che sembrerebbe opportuno che l'Alta Corte richiama tutti i documenti che mi furono sequestrati PERCHÉ POTREBBE TROVARNE ALTRI

INTERESSANTI, OLTRE QUELLI ACCENNATI CON LA ROGATORIA ATTUALE ».

La confessione del Perrone al Vagliasindi consta di una lettera e di un allegato recante conferme, indicazioni di prove, ecc. La parte sostanziale della lettera è la seguente: « . . . circa ai 20 del mese di dicembre fui interrogato dal Console Candelori Mario, comandante la 112. Legione della M. V. S. N. alla quale anch'io appartenevo col grado di capo manipolo, se mi sentissi di voler prendere parte ad una azione punitiva contro un tale che, con la sua opera, si opponeva ed ostacolava l'opera del Governo Nazionale, intralciandone il benefico svolgimento. Alla mia risposta affermativa ed impegnativa seppi che la persona in questione era l'onorevole Amendola al quale bisognava dare una bastonatura.

« Dato il nome dell'on. Amendola la cosa mi impressionò, ma di persona potei accertarmi che pure S. E. Mussolini voleva che così si facesse. Seguirono colloqui con S. E. il generale De Bono il quale dispose tassativamente che l'on. Amendola fosse soltanto bastonato, e che, se pure si fosse difeso ed avesse reagito contro di noi con armi, non avremmo dovuto in nessun caso adoperarne contro di lui, disponendoci anche ad essere uccisi.

« Date le abitudini dell'on. Amendola (che per 3 giorni seguimmo) constatammo che non era possibile agire contro di lui se non si voleva che il fatto avvenisse in pieno giorno ed in strade tutte ben frequentate. Giungemmo così al 24 dicembre. La sera di quel giorno stesso riferimmo la nostra impotenza ad agire. Ci si disse che eravamo degli incapaci, che avremmo dovuto non prendere l'impegno, che in ogni caso la cosa andava fatta, e che, in caso contrario, saremmo stati sostituiti.

« Tutto questo ci inasprì e decidemmo senz'altro di agire mettendoci pure allo sbaraglio, avendo fra l'altro la certezza di essere stati individuati dall'on. Amendola messo in sospetto da alcune nostre imprudenze, quali ad esempio: indecisioni che sorvegliavano repentine dopo un tentativo di azione. Decidemmo dunque di agire a costo di essere da lui uccisi o da altri arrestati, al mattino del 26 dicembre, come infatti facemmo secondo la cronaca dei giornali, che, tolta qualche inesattezza di poco rilievo, corrisponde esattamente allo svolgimento del fatto.

« In seguito e dopo continuarono gli abboccamenti con S. E. il generale De Bono, e dal console Candelori e da me stesso furono forniti alla Questura elementi a bella posta trovati e richiesti per fuorviare l'inchiesta della P. S. in modo da poter simulare interessamento ed alacrità da parte di quella per scoprire i colpevoli.

« La cosa quindi fu messa a tacere, e l'istruttoria si chiuse per inesistenza di prove ».

Dopo di che (e nonostante che il Narbona abbia confermato deponendo il 28-4-1925) l'Alta Corte giudicò, trascurando del tutto che Cesare Rossi, in un colloquio tragico avuto il 12 giugno 1924, con De Bono, investì quest'ultimo nel modo che è stato verbalizzato davanti l'Alta Corte (Vol. II; Foglio 175, retro). « Confermo la frase detta a De Bono: l'aggressione dell'on. Amendola l'hai organizzata tu, d'ordine del Presidente ».

« Domandato risponde: l'aggressione Amendola fu organizzata dall'on. De Bono d'ordine del Presidente; ma non so da chi sia stata fatta eseguire. Ho l'impressione che siano stati elementi fascisti romani o della Milizia ».

* * *

L'assassinio di Giacomo Matteotti.

Se di fronte a tanta tragedia si potesse indulgersi sulle responsabilità minori, ci sarebbe da osservare che l'Alta Corte ha veramente esagerato in indulgenza nel giudicare gli episodi secondari di questo delitto, dai quali pur traspare come tutto e tutti piegassero alla necessità di impedire che l'atroce verità si scoprisse.

Si accerta che valigia e borsa di Dumini sono richieste da De Bono, il giorno 13 giugno 1924, al Commissario Jantaffi il quale le aveva sequestrate all'atto dell'arresto, e avrebbe dovuto rivendicarne a sé solo, e sempre, la gelosa ed intatta custodia. Si accerta che i due oggetti sono portati alla Direzione Generale della P. S. il 13 giugno, ed ivi ne vengono infrante le serrature e ispezionato il contenuto, senza intervento di magistrato. Si accerta infine che il Senatore De Bono si è fatto consegnare, e non ha restituito, un plico di carte dimenticate dal Dumini all'Ufficio Stampa del Viminale. E l'Alta Corte dimentica che tutto ciò è precisamente previsto e punito — dato che non costituisce favoreggiamento — dall'art. 202 del Codice Penale.

L'addebito di favoreggiamento ricevette un impreveduto sostegno da due lettere del Dumini, indirizzate all'on. Finzi, e che la Direzione delle Carceri aveva trattenuto — (a quanto sembrerebbe: di ordine dell'Autorità Giudiziaria) — per quasi 8 mesi! In queste lettere (che invece l'Alta Corte si fece consegnare) Dumini, oltre fare altre gravissime rivelazioni, narrava che il De Bono gli aveva consigliato — proprio lui! — di tenersi sulla negativa più assoluta: e ciò in un colloquio avvenuto fra i due la sera stessa dell'arresto. Ma Dumini... a 10 mesi data, spiegherà, rettificando, che il consiglio era stato dato in tono sarcastico di fronte alla negativa già adottata dal Dumini! E l'Alta Corte si appagherà del ripiego: dimenticando che da un memoriale presentatole dallo stesso De Bono (Vol. I, foglio 3 e segg.) risulta non esser vero che nel colloquio col De Bono, la sera del 12 giugno, il Du-

mini si mantenesse negativo; onde il dovere di concludere che la negativa assoluta adottata dal Dumini fu posteriore al colloquio. Dice infatti il memoriale De Bono (Vol. I, foglio 25): « vidi Dumini e cercai sapere notizie dell'on. Matteotti, ma il Dumini si chiuse nel più assoluto silenzio... disse solo: *Io guidavo la macchina, il resto l'hanno combinato tutto loro* ».

E forse il racconto fu assai meno sommario perchè il Dumini, interrogato dall'Alta Corte (Vol. II, foglio 166) non ha nascosto, che la sua irritazione contro il De Bono derivò appunto dal fatto, che questo ultimo aveva riferito al Magistrato ciò che aveva appreso dal Dumini e che questi riteneva avergli confidato da fascista a fascista.

Ma tutto ciò è miserabile dettaglio di fronte all'assassinio, e a quell'assassinio!

* * *

Sulle responsabilità comuni si pronunzierà il Magistrato. Qui si deve registrare ciò che dagli atti dell'Alta Corte risulta intorno alle altre responsabilità, di fronte alle quali il Magistrato ordinario non è competente a pronunciarsi. E si deve subito aggiungere che si parlerà solo delle responsabilità prossime e concrete, non di quelle remote e generali.

Risulta che Amerigo Dumini quando fu interrogato dall'Alta Corte rinunciò al sistema della negativa, e si assunse tutta, e da solo, la responsabilità della preparazione e della direzione del delitto. Il gesto era preveduto, ma è tardivo e svalutato dalla circostanza eloquentissima, che il nuovo atteggiamento coincide con la fine dell'isolamento assoluto dei primi mesi di detenzione. Durante l'isolamento, il Dumini scrisse invece quelle due lettere a Finzi, nella prima delle quali si legge: « Mi accorgo di essere abbandonato da tutti e specialmente da coloro cui ho sacrificato tutto. Dunque mi difenderò ed accuserò se sarà il caso.

« Devo dirle un'altra cosa. E cioè che S. E. De Bono ha fatto una deposizione falsa quanto gravissima. Egli ha affermato di avere io confessato a lui, non come direttore generale della P. S., ma come fascista, di aver partecipato al rapimento del deputato socialista. Ora, a parte il vilissimo tradimento che egli avrebbe compiuto facendo uso di una dichiarazione fatta da fascista a fascista, dichiarato che l'affermazione del De Bono è falsa, perchè io conoscendo l'animosità di esso verso di me e Rossi, non gli avrei certamente fatto dichiarazioni sulla mia partecipazione al (fatto) rapimento, qualora anche vi avessi preso parte attiva.

« Egli ha depresso gravemente contro Rossi e Marinelli.

« Come Ella vede, Eccellenza; di fronte al sintomo De Bono e di fronte altresì al palese abbandono di

tutti, io sono obbligato a provvedere seriamente alla mia difesa facendo uso di documenti e della mia memoria che è buona.

« Fino ad oggi ho lasciato accatastare sul mio capo le accuse alle contestazioni, le prove alle controprove. *Non ho compromesso ancora nessuno, nè del Viminale, nè di Palazzo Chigi.* L'accusa è tutta su di me. La mia assenza (?) farebbe crollare tutto il castello accumulatosi, sulla testa di ciascuno impunito...

« ... Io non so a che cosa abbia teso De Bono. Ho letto io stesso la sua grave deposizione. *Ella Eccellenza dovrebbe avvertire di questo il Presidente.*

« Perché De Bono ha voluto dire il falso quando invece nell'Ufficio del Commissario della Stazione egli mi disse: « se Ella sa qualche cosa, neghi, neghi »?

Si è già riferito che dopo molti mesi il Dumini disse che questa sollecitazione del De Bono era stata ironica! Ma dalla requisitoria del P. M. davanti l'Alta Corte, si apprende che il Dumini, dopo reso uno dei primi interrogatori (nel quale negò tutto), spontaneamente aggiunse: « Non solo io non feci ammissioni di sorta sulla mia partecipazione al fatto, ma nel colloquio col De Bono, aggiungo ora che, prima di congedarmi, in quella notte, egli ebbe a dirmi queste testuali parole: *se Ella sa qualche cosa neghi, neghi, neghi. Io voglio salvare il fascismo.*

« Questa parte io non avrei voluto far noto, sono costretto a dirlo di fronte alla falsa affermazione di S. E. De Bono con la quale egli mi attribuisce la dichiarazione fatta a lui, ecc., ecc. ».

Più tardi fu scoperta della corrispondenza clandestina di Dumini, dal carcere, nella quale si profilavano nuovamente minacce e rievocazioni di promesse, riferite *all'uomo del Viminale e all'uomo di Palazzo Chigi.* L'Alta Corte contestò la cosa al Dumini e questi rispose (Vol. II, foglio 171) che l'uomo del Viminale era l'on. Finzi (già morto e sepolto come Sottosegretario da molti mesi!) e che l'uomo di Palazzo Chigi era... un impiegato da cui il Dumini avrebbe avute indicazioni per certi viaggi all'estero!!!

La verità è che la chiamata di correo si profila inequivocabilmente anche nel sistema defensionale di Amerigo Dumini: come in quello del Filippelli (il quale ha confermato il famoso memoriale) e come in quello del Rossi (il quale, pur facendo riserve non ben precise sul suo memoriale, ne ha ribadito il contenuto ripetutamente, inflessibilmente).

Ma c'è ben altro!

Nel memoriale difensivo sottoscritto e depositato dal senatore De Bono si legge che il 12 giugno 1924, dopo le 23, il De Bono ricevè al Viminale, presente l'on. Finzi, Rossi e Marinelli che avevano sollecitato il colloquio. Ed il memoriale così narra:

« Riproduco pressochè testualmente il colloquio:
Rossi — E così, volete proprio arrestare Dumini e gli altri?

De Bono — Perché no?

Rossi — Fatelo per burla, teneteli qualche giorno e poi mollateli.

De Bono — Perché?

Rossi — Perché se no parleranno e diranno che è stato lui ad ordinarlo.

De Bono — Lui chi?

Rossi e Marinelli — Il Presidente.

« Finzi ed io scattammo. Rossi insistette, e Marinelli dichiarò che avendo saputo da Rossi il proposito manifestato dal Presidente di liberarsi di Matteotti, si era mostrato vivamente impressionato, e perciò il giovedì della precedente settimana erasi recato da S. E. Mussolini a chiedergli se avesse ritenute opportuno di istituire una specie di ceka per sorvegliare e tenere a freno gli avversari mettendo a capo di essa il Dumini. Il Presidente, sempre secondo le affermazioni del Marinelli, avrebbe consentito.

« Di fronte a tale dichiarazione io credetti opportuno di tacere (?). Dopo telefonai al Presidente al quale dissi soltanto: « Se la prendono con te ». L'onorevole Mussolini indignato esclamò: « Vigliacchi, mi vogliono ricattare ».

Rossi e Marinelli hanno negato la verità di questo racconto. Ma esso è stato ripetuto anche più precisamente dall'on. Finzi in un esame testimoniale che la requisitoria del P. M. all'Alta Corte riferisce, consacrando, fra l'altro, che dopo le prime battute di quel tragico dialogo « Marinelli, per troncare il loro (di De Bono e Finzi) stupore, disse concitatamente che Rossi aveva ragione perchè una diecina di giorni prima essi erano stati severamente richiamati dal Presidente del Consiglio, il quale, incalzandoli con frasi violente, avrebbe detto che il Partito non aveva sensibilità politica, e che uscito vittorioso da una rivoluzione, essendo al potere, era assurdo che tutti i capi dell'Opposizione potessero circolare indisturbati, e compiere opera di denigrazione ed offesa a tutte le gerarchie del Partito e del Governo, e che la libertà con la quale i capi dell'Opposizione avevano violentemente iniziata la battaglia nelle prime sedute della Camera, dimostrava una decadenza nella combattività del Partito fascista ed una ripresa dell'attività avversaria che bisognava in qualunque modo troncare

« *Marinelli soggiunse che per questi rimproveri del Presidente egli propose di costituire rapidamente e finanziare con i mezzi del Partito un piccolo organismo segreto, d'azione violenta, a capo del quale propose di mettere Dumini, ED IL PRESIDENTE ACCETTO' ».*

« Rossi soggiunse che qualche giorno dopo il Presidente a Palazzo Chigi, si era altrettanto brusca-

mente lagrato del fiero discorso di opposizione tenuto dall'on. Matteotti alla Camera, ed aveva accennato al fatto, segnalato anche dai giornali avversari, che lo stesso deputato avrebbe dovuto far seguire fra qualche giorno una nuova requisitoria contro il Governo ed il Partito.

« Marinelli aggiunse che egli e Rossi nelle ultime recriminazioni del Presidente avevano ravvisato la decisa volontà che al Deputato unitario ed a qualche altro *dovesse essere resa difficile l'esistenza.*

« A questo punto l'on. De Bono disse, con fiero accento di sdegno — e l'on. Finzi sente il dovere di farlo rilevare — che quanto era avvenuto era *il tragico ma inevitabile epilogo di una situazione da lui condannata da tempo*, e di un sistema politico al quale invano egli si era ripetutamente ed in varie forme opposto. Aggiunse, alludendo al Presidente del Consiglio, che quel benedetto uomo non aveva mai voluto ascoltarlo, ed egli, De Bono, aveva detto che, essendo al Governo, si dovessero usare esclusivamente mezzi di repressione legali e statutari ».

* * *

I correi chiamano i correi. E i solidali — anche i più prossimi! — separano le proprie responsabilità.

Il « delitto di Stato » si profila netto e preciso, anche nel caso più tragico, dopo essere apparso altrettanto certo, anche se meno grave, nei così detti delitti minori.

Nè può tacersi che l'istruttoria dell'Alta Corte ha registrato altre rivelazioni del Dumini, che si debbono rilevare, pur con tutte le cautele che il senso di responsabilità impone.

Dumini ha precisato di avere avuto incarichi... del genere, da eseguirsi all'estero. Incompletamente — per fortuna! — ma li ha eseguiti. Precisa di avere avuto i fondi necessari da Finzi e da Rossi, quali funzionari di Governo. Il secondo non nega; nè poteva: essendosi recuperate delle ricevute. Il primo nega di aver dato danari del Ministero degli Interni per illegalismi. Ma incalzato dichiara: « considero atti di illegalismo tutti quelli che si compiono *sul territorio nazionale* in dispregio delle leggi dello Stato. Non considero illegalismi qualunque atto che lo Stato compia, o faccia compiere per la difesa dell'integrità dello Stato ». (Vol. II, foglio 202).

E nel caso si trattava proprio di atti compiuti all'estero!

Dumini stesso, nella lettera a Finzi del 24 luglio 1924, (pure riservandosi di esporre e documentare tutto ciò a propria difesa) si preoccupava di far recuperare un suo memoriale, corredato da copie di documenti e depositato all'estero, la cui pubblicazione avrebbe potuto *nuocere alle relazioni internazionali dell'Italia.*

Ma queste relazioni non avranno mai nulla a temere dagli scritti del Dumini; sibbene, e molto, dalle « missioni politiche » di cui egli è stato incaricato e la cui responsabilità deve essere addossata agli autori, e ad essi soli, per liberarne il paese!

* * *

Dopo di che non è possibile dubitare che l'attività criminosa del Governo sin qui descritta, non fosse l'opera di una organizzazione a delinquere. Sono le stesse persone che ordinano, preparano, eseguono. Le guida un fine comune. Le avvince un vincolo che esiste prima del delitto e non si scioglie dopo di questo.

Ed è inutile attardarsi a stabilire come e quando l'idea della *ceka* nacque; se e come fu precisamente definita nel funzionamento, e nella composizione esecutiva. Le sue opere attestano che essa è esistita ed ha funzionato. Il resto è dettaglio.

Basti rilevare che, mentre il P. M. presso l'Alta Corte spese decine di pagine a negare l'esistenza della *ceka*, l'Alta Corte si limitò ad escludere che ne facesse parte il Senatore denunciato.

E mentre il P. M. prese posizione nel contrasto fra l'on. Finzi, autore confesso di una famosa lettera testamentaria, e i testimoni (Schiff-Giorgini, Silvestri, Emanuel) che di questa lettera precisarono il contenuto; l'Alta Corte si è tenuta sulle generali. Mentre poteva e doveva essere molto più severa contro le vane abilità del Finzi, perchè essa aveva sott'occhio altre deposizioni, in un certo senso anche più gravi di quelle dei tre testimoni sopra nominati, in quanto sono deposizioni rese da persone non avverse al regime dominante. Eccole.

L'on. Grandi ha deposto che la lettera testamentaria rivelava l'intenzione del Finzi di nuocere al Governo quanto più possibile; e disse di ricordare che *vi si parlava di una ceka di cui avrebbero fatto parte Rossi e Marinelli* (Vol. I, foglio 77, retro e 136).

Il Senatore Morello (Vol. I., fogli 59 e segg.) depose che, nella lettera, un brano diceva che *« della ceka doveva saperne più il Presidente di lui (Finzi) »*. Aggiunse il Senatore Morello di aver rilevato che l'aver scritto quella lettera era in netto contrasto con la richiesta fatta al Morello dal Finzi di procurargli un abboccamento col Capo del Governo. Nè tacque il Senatore Morello, di aver rimproverato il Finzi, quando questi lo informò di aver comunicato la lettera ad uomini dell'opposizione proprio a mezzo dello Schiff-Giorgini, come era notorio.

Il Cioli del giornale il « Secolo » ebbe lettura (e visione) della lettera e depose (Vol. II., foglio 38) che *Finzi parlava della ceka come di una « organizzazione fuori della legge, della burocrazia, della morale »*. E la stessa requisitoria del P. M. registra che il teste Maratea seppe subito dal Cioli (accompagnato da lui in casa Finzi) che l'ex Sottosegretario negava ogni propria partecipazione al delitto contro

Matteotti « il quale era stato ucciso dalla ceka, organizzazione nota al Governo ».

E' vero: vi è contrasto nello stabilire la precisa data di fondazione di questa ceka. Finzi nega di averla conosciuta fin dall'origine, e vuol far credere di averne scritto solo quello che apprese da Rossi e Marinelli il 12 giugno 1924 (...e basterebbe!). Rossi invece, in una serie di interrogatori che la requisitoria del P. M. all'Alta Corte riassume, ha narrato che già prima del delitto Matteotti « l'organizzazione di una squadra di fedeli fosse stata decisa dal vecchio direttorio e sanzionata dal duce del fascismo, il quale sapeva anche che ne avrebbe fatto parte il Dumini », senza che però l'organizzazione ne fosse poi perfezionata in modo definitivo. Ma lo stesso Rossi ha spiegato che consigliò di andar cauti « nell'arrestare elementi i quali erano stati utilizzati in varie occasioni proprio per suggerimento del Duce » tanto più che « il Dumini era stato indicato dal Presidente, ed accettato come uno dei principali componenti di quella organizzazione la quale, come sapevano De Bono e Finzi, si andava costituendo per la difesa del partito ».

Il « delitto di Stato » si era forgiato in proprio strumento, e lo andava perfezionando. Questa la verità nucleare ed innegabile. Il resto è palleggiamento di responsabilità; bega miserabile fra chi le responsabilità proprie non può respingere e chi è riuscito a far suo pro' della notizia — prima diffusa, poi indarno smentita — delle responsabilità degli altri!

* * *

Le opposizioni secessioniste hanno già detto quale è lo scopo di questo documento. E' per loro dovuto astenersi da tutte le rievocazioni che le risultanze dell'istruttoria dell'Alta Corte suggerirebbero ed autorizzerebbero.

Chi raccoglie ed espone gli elementi di una ac-

cusa — e tanto più se deve rinunciare a farla valere nei modi prescritti — ha il dovere di essere freddamente sereno. E se ricordi e sentimenti minaccino di prorompere, egli deve reprimerli.

La conclusione è che l'istruttoria condotta dall'Alta Corte ha raccolto prove più che sufficienti per ritenere che sotto gli auspici del Capo del Governo, da uomini di sua fiducia — partecipi di funzioni, se non di vere e proprie responsabilità di Governo — delitti sono stati organizzati contro deputati per punirli della loro opposizione al regime, e la preparazione di questi delitti giunse ad avere un proprio organo collettivo di cui sono noti alcuni componenti.

Il dovere delle Opposizioni era quello di tener fede all'impegno assunto dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti. Esse l'hanno compiuto: senza precipitazione, con ogni consapevolezza, e senza vedere — è bene dirlo — che il loro compito in difesa della verità e della giustizia sia terminato.

L'Opposizione secessionista, dopo aver composto in un quadro preciso le risultanze dell'Alta Corte, afferma che i diritti della giustizia non possono subire prescrizioni di sorta, e riserva interi, tali diritti, all'avvenire del popolo italiano. Ad affrettare tale avvenire essa lavorerà con tutti i mezzi di cui potrà disporre, in ogni campo nel quale le parrà utile e doveroso portare la sua battaglia per le supreme rivendicazioni della libertà e della giustizia.

Oggi essa si è assunta, una volta di più, la responsabilità piena ed intera dei suoi atti. Coloro che affermarono la questione morale, nei confronti del governo fascista, risultano assertori di verità. Le risultanze dell'istruttoria dell'Alta Corte lo hanno dimostrato in modo luminoso ed incontrovertibile. Se di fronte a tale accusa si risponderà, ancora una volta, con la sopraffazione che equivale alla fuga, le Opposizioni, con la coscienza del dovere compiuto, si affidano fin d'ora al giudizio definitivo del Paese.